

Testo unificato delle proposte di legge  
nn. 3057-3163-3167-3191-3196  
3237-3248-3274-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

Disposizioni concernenti la dotazione  
e la distribuzione di prodotti ali-  
mentari e farmaceutici a fini di  
solidarietà sociale e per la limita-  
zione degli sprechi.

*Relatrice: GADDA.*

N. 1.

EMENDAMENTI

---

*Seduta del 15 marzo 2016*

---

ART. 1.

*(Finalità).*

*Al comma 1, alinea, sopprimere la pa-  
rola: , farmaceutici.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sopprimere la  
lettera b);*

*all'articolo 13, capoverso « ART. 1 »:*

*sopprimere le parole: , di prodotti  
farmaceutici*

*alla rubrica, sopprimere le parole: ,  
farmaceutici*

*sopprimere l'articolo 15;*

*all'articolo 16:*

*comma 5, lettera a), sopprimere il  
numero 1);*

*comma 6, lettera a), sopprimere le  
parole: i prodotti farmaceutici nonché;*

alla rubrica, sopprimere le parole: ,  
dei prodotti farmaceutici;

al titolo del Capo III, sopprimere le  
parole: , farmaceutici

al titolo del Testo unificato, soppri-  
mere le parole: e farmaceutici.

**1. 50.** Rondini.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera d), sostituire la  
parola: riduzione con la seguente: fine.

**1. 7.** Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Man-  
nino, Micillo, Terzoni, Baroni, Colone-  
nese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo,  
Lorefice, Mantero, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiun-  
gere la seguente:

*d-bis*) favorire un'educazione alimen-  
tare che privilegi un ridotto impatto sul-  
l'ambiente e sulle risorse naturali, con  
particolare attenzione ad ottenere una  
sostanziale riduzione dei consumi di ali-  
menti di origine animale considerati gli

effetti negativi su salute e ambiente ad essi  
associati.

**1. 51.** Busto, Di Vita, Silvia Giordano,  
Grillo, Lorefice, Mantero, Gagnarli, Ba-  
roni, Colonnese.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiun-  
gere la seguente:

*e-bis*) contribuire alla riduzione degli  
sprechi promuovendo la transizione verso  
Sistemi Agroalimentari Locali Sostenibili  
(SALS.)

Conseguentemente, all'articolo 2, comma  
1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*g-bis*). Ai fini della presente legge si  
intende per Sistemi Agroalimentari Locali  
Sostenibili (SALS) filiere corte di produ-  
zione, trasformazione, distribuzione e con-  
sumo del cibo territorialmente circoscritte,  
caratterizzate da elevate valenze di soste-  
nibilità ambientale diretta (valorizzazione  
della naturale fertilità dei suoli, agricol-  
tura a basso impatto ambientale) e siste-  
mica (riduzione dei trasporti e dei gas  
climalteranti, promozione della biodiver-  
sità: corridoi ecologici, valorizzazione  
razze e varietà locali e da conservazione,  
tutela del territorio).

**1. 52.** Cimbri.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)**

ART. 2.  
(Definizioni).

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) alimento o prodotto alimentare: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

2. 15. Nicchi, Gregori, Zaccagnini, Zarratti, Pellegrino.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: degli alimenti con le seguenti: dei prodotti alimentari, agroalimentari e agricoli.

2. 50. Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Loreface, Colonnese, Mantero, Gagnarli, Baroni.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: soggetti cessionari con le seguenti: soggetti donatori.

Conseguentemente:

all'articolo 3:

comma 1:

sostituire le parole: soggetti cessionari con le seguenti: soggetti donatori;

sostituire le parole: soggetto cessionario con le seguenti: soggetto donatore;

comma 2, sostituire le parole: soggetti cessionari con le seguenti: soggetti donatori;

comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: soggetti cessionari con le seguenti: soggetti donatori;

all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: soggetti cessionari con le seguenti: soggetti donatori;

all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: soggetti cessionari con le seguenti: soggetti donatori;

all'articolo 16, comma 7, sostituire le parole: soggetti cessionari con le seguenti: soggetti donatori.

2. 51. Fiorio.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "soggetti cessionari": aggiungere le seguenti: gli enti pubblici e.

2. 52. Capone, Patriarca, Grassi, Fossati.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "enti privati" aggiungere le seguenti: che

siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano.

*Conseguentemente, alla medesima, lettera, dopo le parole: atti costitutivi aggiungere le seguenti: ove sia espressamente indicata la beneficenza.*

**2. 53.** Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Loreface, Mantero, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: ; essa è indicata con giorno, mese ed anno ed include le condizioni di conservazione in base alle quali è stata determinata.*

**2. 54.** Grillo, Silvia Giordano, Di Vita, Loreface, Mantero, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)**

ART. 3.

*(Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale).*

*Al comma 1, sostituire le parole: possono cedere con la seguente: cedono.*

**3. 10.** Vignaroli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La cessione avviene nel rispetto di idonee procedure di confezionamento, trasporto, distribuzione, deposito e utilizzo e nel rispetto della filiera corta e a chilometro zero.*

**3. 50.** Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Mantero, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. I soggetti cessionari di cui al comma 1 sono legittimati al trasporto, alla distribuzione e all'uso delle eccedenze alimentari previa registrazione annuale di tale attività presso l'amministrazione comunale competente ove ha la propria sede legale o ove svolge la propria attività principale. All'atto del rinnovo annuale gli enti devono dichiarare l'utilizzo delle ec-*

cedenze alimentari. Nel caso di falsa comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 euro a 5000 euro.

**3. 18.** Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, dopo le parole:* devono destinare *aggiungere le seguenti:* , in forma gratuita.

**3. 51.** Rondini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, dopo le parole:* consumo umano, *aggiungere la seguente:* prioritariamente.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

**3. 52.** Moretto.

Commissione	Governo

*Al comma 3, sostituire le parole:* al consumo umano *con le seguenti:* all'alimentazione umana degli indigenti.

**3. 53.** Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Loreface, Mantero, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 4, dopo le parole:* non idonee al consumo umano *aggiungere le seguenti:* , nonché il rifiuto o scarto alimentare relativo a tutte le fasi di produzione e non destinabile al consumo umano,

**3. 5.** Nicchi, Gregori, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 4, dopo le parole:* possono essere cedute *aggiungere le seguenti:* purché idonee.

**3. 4.** Nicchi, Gregori, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 4, dopo le parole:* per il sostegno vitale di animali *aggiungere le*

*seguenti:* , purché non comportino pericoli per la salute di questi ultimi,.

**3. 54.** Vignaroli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le finalità previste dal presente comma, possono partecipare anche i consorzi agrari costituiti in società cooperative, disciplinate dalle disposizioni degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, per la trasformazione delle eccedenze alimentari non idonee al consumo umano, in compostaggio in ambito rurale attraverso processi di metanizzazione, al fine di ripristinare e di mantenere la fertilità organica dei suoli, nonché di recuperare e di valorizzare residui di natura organica, in particolare gli scarti provenienti dalle colture agricole biologiche e dalle deiezioni zootecniche.

**3. 55.** Faenzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

**4-bis.** Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti

che provocano allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti cessionari.

**3. 56.** Fiorio.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

**3. 57.** Gagnarli, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Lorefice, Baroni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

6. In ossequio a quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, i punti vendita al dettaglio di prodotti alimentari con superficie superiore a 400 metri quadrati sono tenuti a cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti cessionari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto cessionario.

7. Chi viola la previsione di cui al comma 6 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 600 euro e 6000 euro.

**3. 58.** Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Commissione	Governo

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Gli operatori che somministrano alimenti di cui al comma 1 devono, in caso di richiesta, confezionare per consumo umano o per il sostegno vitale di animali, quanto non consumato all'interno dell'esercizio di somministrazione. In caso di mancato confezionamento e consegna è prevista una sanzione amministrativa da 100 euro a 1000 euro.

**3. 59.** Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito internet comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che somministrino prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi.

**3. 60.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Mantero,

Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Parentela, Gagnarli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo, e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito internet comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi.

**3. 61.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Parentela, Gagnarli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro della salute è introdotto a decorere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito internet comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che praticino l'autocompostaggio dei rifiuti organici. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi.

**3. 62.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Parentela, Gagnarli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato, in quota parte al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre

il 2 per cento di grassi saturi. Le maggiori entrate previste dal presente comma fatta salva la quota destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11 sono destinate all'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza.

**3. 63.** Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Gagnarli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. I Comuni, anche in forma associata, nell'ambito delle iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 2 aprile 2006 n. 152, al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, possono individuare idonei centri di raccolta per il deposito temporaneo dei beni alimentari destinati alla cessione gratuita. Per tali finalità il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3. 64.** Grillo, Silvia Giordano, Di Vita, Loreface, Mantero, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito internet comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. **65.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefica, Parentela, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito internet comunale in apposito

spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che somministrano prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. **66.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefica, Parentela, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito internet comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che praticino l'autocompostaggio dei rifiuti organici. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. **67.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Mantero,

Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Parentela, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i punti vendita della grande distribuzione organizzata con superficie dedicata alla vendita superiore a 250 metri quadrati sono tenuti a conferire gratuitamente ai soggetti cessionari e donare a fini di solidarietà sociale i prodotti alimentari edibili a qualunque titolo ritirati dalla vendita, purché perfettamente idonei all'alimentazione umana, e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cessione di cui alla presente legge.

**3. 68.** Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Le regioni favoriscono accordi di collaborazione, anche attraverso l'adozione di proprie linee guida settoriali: *a)* per incentivare, riguardo i prodotti ortofrutticoli, accordi di conferimento tra le organizzazioni agricole e gli enti del terzo settore; *b)* per favorire la riduzione degli scarti alimentari con particolare riguardo

all'industria e alla grande distribuzione; *c)* per la raccolta e la distribuzione gratuite di beni e di generi alimentari non commerciabili, ma ancora commestibili, nonché di altri beni non alimentari agli enti del terzo settore, per le finalità di cui al presente articolo.

**3. 7.** Nicchi, Gregori, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Il processo di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, nel rispetto del principio della rotazione, è reso tracciabile in conformità all'articolo 18 del regolamento 178/2002/CE, trasparente e pubblico. A tal fine con il decreto di cui all'articolo 11 della presente legge il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce le modalità di trasmissione e pubblicità delle informazioni della cessione. Con il medesimo decreto sono definite le modalità per rendere trasparente e pubblico il processo di cessione, prevedendo che i Comuni territorialmente competenti, anche in forma associata, predispongano sui siti istituzionali una sezione dedicata, denominata « economia circolare », ove sono indicati, anche al fine di favorire domanda e offerta nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori del settore alimentare e i soggetti cessionari come definiti all'articolo 2 della presente legge. I soggetti cessionari predispongono sui propri siti *web* apposita sezione dedicata all'economia circolare ove pubblicano tutte le cessioni ricevute e le relative destinazioni finali. La mancata pubblica-

zione di tali informazioni comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio di legge.

**3. 69.** Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Di Vita, Loreface, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Al comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: « rifiuti pericolosi, » sono aggiunte le seguenti: « ovvero rifiuti alimentari e di cucina prodotti da ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, con superficie superiore a 400 metri quadrati, ancora destinabili all'alimentazione umana, ».

**3. 17.** Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Gli scarti organici provenienti dall'industria alimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati solamente meccanicamente a freddo in impianti autorizzati ai sensi della normativa nazionale ed europea, al fine di favorire il loro recupero

possono essere impiegati nella ricetta per la produzione di biometano.

**3. 70.** Stella Bianchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

### (VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

\* \* \*

#### ART. 4.

*(Modalità di cessione delle eccedenze alimentari).*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e i prodotti trasformati devono essere ceduti ai consumatori e agli utilizzatori finali in forma gratuita.*

**4. 50.** Rondini.

Commissione	Governo

\* \* \*

### (VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

\* \* \*

#### ART. 5.

*(Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita).*

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, a partire dal*

quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155.

**5. 50.** Fiorio.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero competente provvede a predisporre i manuali nazionali di corretta prassi operativa, in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni. Tali manuali, validati dal Ministero della salute, hanno l'obiettivo di rendere più agevole, per le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, il mantenimento di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza.

**5. 51.** Gagnarli, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)**

**ART. 6.**

*(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571).*

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: cessione gratuita aggiungere le seguenti: a enti pubblici e.*

**6. 50.** Patriarca, Capone, Fossati, Carnovali.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: enti privati aggiungere le seguenti: che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: atti costitutivi aggiungere le seguenti: ove sia espressamente indicata la beneficenza.*

**6. 52.** Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Mantero, Loreface, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ; è altresì disposta la*

cessione gratuita, di cui al presente articolo, anche agli enti pubblici, purché perseguano le medesime finalità senza scopo di lucro.

**6. 51.** Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Loreface, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)**

\* \* \*

ART. 7.

*(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).*

*Al comma 1, dopo le parole: sono sostituite dalle seguenti: " aggiungere le seguenti: Gli enti pubblici e.*

**7. 50.** Capone, Patriarca, Grassi, Fossati, Carnevali.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, dopo le parole: enti privati aggiungere le seguenti: che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita*

agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano.

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: atti costitutivi aggiungere le seguenti: ove sia espressamente indicata la beneficenza.*

**7. 52.** Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Mantero, Loreface, Baroni, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e che siano iscritti in un'apposita sezione dell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

**7. 53.** Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché gli enti pubblici che perseguono, senza scopo di lucro, le medesime finalità.*

**7. 51.** Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Loreface, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)**

ART. 8.

(Tavolo di coordinamento).

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: iniziative di informazione e aggiungere le seguenti: di educazione alimentare a scuola.

8. 50. Cimbrotto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi con le seguenti: cessione delle eccedenze alimentari.

8. 51. Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Mantero, Loreface, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

6) formulazione di proposte per favorire la messa in rete e l'aggregazione delle iniziative e dei soggetti pubblici e privati che distribuiscono derrate alimentari agli indigenti in territori omogenei.

8. 52. Rondini.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis.) Le attività relative ai compiti di cui alla lettera a) del presente comma sono rese pubbliche nei siti *internet* istituzionali dei Ministeri e dei soggetti componenti il Tavolo e sono oggetto di un'apposita relazione annuale inviata alle competenti Commissioni parlamentari.

8. 53. Loreface, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Mantero, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno facente parte del Comitato Tecnico Scientifico per l'implementazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti.

8. 54. Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

8. 55. Donati.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 7).

**8. 56.** Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 14) aggiungere il seguente:

15) un rappresentante delle organizzazioni del terzo settore impegnate in attività di prevenzione degli sprechi alimentari e di redistribuzione.

**8. 57.** Cimbro.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 14), aggiungere il seguente:

15) un rappresentante dell'ordine dei tecnologi alimentari.

**8. 58.** Lorefice, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Divieto di vendita di taluni prodotti alimentari tramite distributore automatico).

1. È vietata la vendita tramite distributore automatico di prodotti alimentari dei quali non sia possibile la lettura dell'etichetta prima di procedere all'acquisto.

**8. 050.** Busto, Mannino, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Lorefice, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Monitoraggio degli sprechi alimentari).

1. Al fine di contribuire a una maggiore conoscenza di dati sullo spreco alimentare nella filiera agro-alimentare e in particolare nella grande distribuzione organizzata, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua a livello nazionale modalità uniformi di quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione di beni alimentari invenduti, al fine della loro acquisizione, nonché i soggetti della filiera tenuti a fornire le informazioni necessarie.

**8. 051.** Nicchi, Gregori, Zaccagnini, Zarrati, Pellegrino.

Commissione	Governo

ART. 9.

*(Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'interno dei programmi televisivi dedicati alla cucina e al cibo sia previsto che gli avanzi alimentari siano donati.*

**9. 50.** Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma, potenzialmente dannosi per la salute, in particolare quelli destinati al consumo da parte di minori, deve essere riportata, in modo chiaro e leggibile, la dicitura « l'uso eccessivo di questo prodotto può provocare obesità o gravi patologie ».

**9. 51.** Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Loreface, Gagnarli, Busto.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis* A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari contenenti olio di palma, deve essere riportata, in modo chiaro e leggibile, la dicitura « questo prodotto contiene olio di palma, l'assunzione eccessiva può essere dannosa per la salute. »

**9. 52.** Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Loreface, Gagnarli, Busto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere seguente:*

*1-bis.* È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle ore destinate ai pasti, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma.

**9. 53.** Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Gagnarli, Busto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle fasce orarie di programmazione destinate ai minori, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi,

grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma.

**9. 54.** Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Gagnarli, Busto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso la diffusione dell'utilizzo di prodotti agroalimentari ecologici, a base preferibilmente vegetale, provenienti da filiera corta e a chilometro utile.*

**9. 55.** Busto, Grillo, Di Vita, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 4, sostituire la parola: possono con le seguenti: sono tenute a.*

**9. 56.** Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Commissione	Governo

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5 A partire dall'anno scolastico 2016/2017 è introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado, il codice di educazione alimentare, avente la finalità di promuovere la conoscenza dei modelli di consumo alimentare sani, ecosostenibili e responsabili, nonché di contrastare lo spreco dei prodotti alimentari e gli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative previste dal presente comma.

**9. 57.** Faenzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 5, sostituire le parole: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, con le seguenti: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca,*

**9. 58.** Rondini.

Commissione	Governo

*Al comma 5, sostituire le parole da: sentiti i Ministeri fino a: della salute con le seguenti: di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali.*

**9. 59.** Fiorio.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. Alla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 51, le parole: « o somministrati » sono soppresse.

**9. 60.** Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle azioni volte a ridurre gli sprechi alimentari promuove lo sviluppo dei sistemi agroalimentari locali e sostenibili capaci di garantire una significativa riduzione di tali sprechi (minore necessità di standardizzazione delle produzioni, maggiore prossimità tra produzione e consumo, maggiore riconoscibilità dell'origine del prodotto – e

dunque del valore attribuito – da parte degli operatori e dei consumatori).

**9. 61.** Cimbro.

Commissione	Governo

\* \* \*

### (VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

\* \* \*

ART. 10.

*(Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti).*

*Al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero della salute con le seguenti: Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della salute.*

**10. 50.** Rondini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, dopo la parola: scolastiche, aggiungere le seguenti: aziendali, ospedaliere.*

**10. 51.** Russo.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 4, comma 5-*bis* del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «oli vegetali» sono aggiunte le seguenti: «di palma e grassi vegetali idrogenati,».

**10. 52.** Mantero, Loreface, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Gagnarli, Di Vita, Grillo.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)**

\* \* \*

**ART. 11.**

*(Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze).*

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 con le seguenti: 3 milioni di euro per il 2016 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;*

*alla rubrica, sopprimere le parole: Rifinanziamento del Fondo per la distri-*

*buzione di derrate alimentari alle persone indigenti e”.*

**11. 50.** Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

*« i-decies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze »;*

*b)* all'articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*« 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-decies) »;*

*1-ter.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di riconoscimento delle donazioni alimentari riservato alle imprese che effettuano erogazioni liberali

pari ad almeno 10.000 euro o all'1 per cento dell'utile di impresa al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui al comma 1.

**11. 51.** Marazziti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nell'ambito dei bandi di gara relativi al Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito il rimborso forfettario delle spese sostenute dalle organizzazioni caritatevoli per un importo non superiore al 5 per cento del valore dei prodotti assegnati agli stessi enti.

**11. 52.** Moretto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.*

*Conseguentemente, al comma 3:*

*sostituire le parole:* pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro *con le seguenti:* pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro;

*sostituire le parole da:* del Fondo per interventi strutturali *fino alla fine del comma, con le seguenti:* lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente,

iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**11. 53.** Rondini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.*

*Conseguentemente, al comma 3:*

*sostituire le parole:* pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro *con le seguenti:* pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro;

*sostituire le parole da:* del Fondo per interventi strutturali *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**11. 54.** Rondini.

Commissione	Governo

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro con le seguenti: pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro.

\* 11. 55. Rondini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro con le seguenti: pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro.

\* 11. 56. Russo.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: campo aggiungere le seguenti: della shelf life dei prodotti e.

11. 57. Russo.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: eccedenze aggiungere le se-

guenti: come definite all'articolo 2 della presente legge.

11. 58. Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Mantero, Loreface, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: indigenti, aggiungere le seguenti: nonché, in tema di educazione alimentare, a promuovere le diete alimentari caratterizzate dal consumo di prodotti di origine vegetale, in considerazione dei forti impatti sulle risorse naturali connessi al consumo di carne,.

11. 59. Busto, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Loreface, Baroni, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche in riferimento alla compostabilità fino a: di volontari del con le seguenti: e a progetti di.

11. 60. Patriarca.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: del fondo aggiungere le seguenti: nel

rispetto dei principi della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

**11. 61.** Colonnese, Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Mantero, Baroni, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

**11. 62.** Gregori, Nicchi, Zaratti, Pellegrino.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: anche sulla base di criteri elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico per l'implementazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti,*

**11. 63.** Nicchi, Gregori, Pellegrino, Zaratti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*  
*2-bis. Al fine di realizzare un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco*

alimentare nella filiera agroalimentare, con il decreto di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica, individua a livello nazionale modalità uniformi di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione dei beni alimentari invenduti con indicazione dei soggetti della filiera obbligati a fornire le informazioni delle cessioni. Le informazioni sono rese pubbliche attraverso l'istituzione di una banca dati.

**11. 64.** Loreface, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Mantero, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

#### (VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

\* \* \*

#### ART. 12.

*(Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari).*

*Al comma 2, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.*

**12. 50.** Russo.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché quelle dei Fondi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono altresì alimentate da un prelievo alle utenze non superiore a 0,50 centesimi l'anno dalla tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, da stabilire in sede di Conferenza unificata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**12. 51.** Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)**

\* \* \*

ART. 13.

*(Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155).*

*Al comma 1, capoverso, premettere le parole: Gli enti pubblici e.*

**13. 50.** Patriarca, Capone, Grassi, Fossati.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: Gli enti privati aggiungere le seguenti: che*

siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: atti costitutivi aggiungere le seguenti: ove sia espressamente indicata la beneficenza.*

**13. 52.** Mantero, Loreface, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ; le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti pubblici che, senza scopo di lucro, perseguono le medesime finalità ed effettuano la medesima distribuzione.*

**13. 51.** Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Di Vita, Loreface, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)**

ART. 14.

*(Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale).*

*Al comma 1, dopo la parola: privati aggiungere le seguenti: o da enti pubblici senza scopo di lucro.*

**14. 50.** Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Di Vita, Loreface, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)**

\* \* \*

ART. 15.

*(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali).*

*Sopprimerlo.*

**15. 52.** Rondini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro della salute, aggiungere le*

*seguenti: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma,.*

**15. 50.** Nicchi, Gregori.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: la distribuzione gratuita aggiungere le seguenti: dietro presentazione di prescrizione medica,.*

**15. 51.** Rondini.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Centri di recupero).*

1. Al fine di favorire una filiera locale del riuso e di migliorare la logistica distributiva dei beni oggetto di recupero e donazione, i Comuni, anche in forma as-

sociata, quali soggetti gestori, possono individuare idonei centri di recupero per il deposito temporaneo e per il prelievo dei medesimi beni ancora utilizzabili non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e destinati alla loro cessione gratuita. Riguardo ai prodotti alimentari, detti centri di recupero devono, in particolare, garantire il processo speciale di congelamento per gli alimenti, con specifico riferimento a quelli ad alta deperibilità, nonché prevedere idonee aree separate per la gestione delle derrate destinate all'alimentazione umana e di quelle destinate all'alimentazione animale.

2. I centri di recupero sono individuati anche nell'ambito delle iniziative delle pubbliche amministrazioni dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 180-*bis*, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Quale contributo dello Stato alla realizzazione dei centri di recupero sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307, e comunque nei limiti delle disponibilità del suddetto fondo.

**15. 050.** Nicchi, Gregori, Pellegrino, Zarratti, Zaccagnini.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 16.

*(Disposizioni in materia di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale).*

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: e può non essere inviata fino alla fine del periodo, con le seguenti: . Si è esenti da tali comunicazioni qualora il valore dei beni stessi non sia complessivamente, nel mese, superiore a 15.000 euro.*

**16. 50.** Russo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva.*

**16. 51.** Lupi, Causin, Binetti.

Commissione	Governo

Al comma 5, lettera a) sopprimere il numero 1).

**16. 52.** Lupi, Causin, Binetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 5, lettera a) sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo le parole: « alle ONLUS » sono aggiunte le seguenti: « agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità; ».

**16. 53.** Lupi, Causin, Binetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 5, lettera a), numero 2, dopo le parole: sono sostituite dalle seguenti: " aggiungere le seguenti: agli enti pubblici e.

**16. 54.** Capone, Patriarca, Grassi, Fossati.

Commissione	Governo

Al comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: agli enti privati aggiungere le seguenti: che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano.

Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: atti costitutivi aggiungere le seguenti: ove sia espressamente indicata la beneficenza.

**16. 55.** Di Vita, Mantero, Lorefica, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 5, lettera b), capoverso comma 4, dopo le parole: documenti di trasporto aggiungere le seguenti: o di un documento equipollente.

**16. 56.** Lupi, Causin, Binetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 5, lettera b), capoverso comma 4, dopo le parole: il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni

ricevuti *aggiungere le seguenti*: e ad indicare la quantità.

**16. 57.** Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Di Vita, Mantero, Loreface, Baroni, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

6. Il comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "15. I prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, e i prodotti farmaceutici nonché gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

**16. 58.** Fiorio.

Commissione	Governo

*Al comma 6, lettera b), dopo le parole: sono inserite le seguenti: " aggiungere le seguenti: , agli enti pubblici e.*

**16. 59.** Patriarca, Capone, Grassi, Fossati.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 6, lettera b), dopo le parole: agli enti privati aggiungere le seguenti: che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: atti costitutivi aggiungere le seguenti: ove sia espressamente indicata la beneficenza.*

**16. 60.** Loreface, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Mantero, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 7, dopo le parole: finalità di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: , e di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, e di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera*

a) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014.

**16. 61.** Lupi, Causin, Binetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)**

\* \* \*

ART. 17.

*(Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Per i comuni che dimostrino di aver applicato il coefficiente di riduzione della tariffa di cui al comma 1, l'importo delle riduzioni concesse nell'anno, abbatte di un pari valore l'eventuale eccedenza del limite di spesa annuale del personale comunale.

**17. 50.** Russo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Per i comuni che dimostrino di aver applicato il coefficiente di riduzione della tariffa di cui al comma 1, l'importo delle riduzioni concesse nell'anno, innalza di un

pari valore il limite di spesa annuale del personale comunale.

**17. 51.** Russo.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)**

\* \* \*

ART. 18.

*(Modifica all'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di appalti nell'ambito della ristorazione collettiva).*

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Nell'ambito delle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche sono tenute all'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali che prevedono l'obbligo di assegnare punteggi premianti all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo a ONLUS che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 2.

4. Con il decreto ministeriale di cui al comma 3, si provvede altresì a introdurre modalità uniformi di rendicontazione degli sprechi alimentari all'interno dei criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari di cui all'allegato 1 annesso al citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011.

**18. 50.** Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Nelle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva, all'ospitalità alberghiera e alla fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche prevedono specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei

processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.

**18. 51.** Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Loreface, Colonnese, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adottare criteri minimi ambientali, da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e di servizi nei settori della ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari che tengano conto anche della capacità delle aziende partecipanti al bando di ridurre lo spreco dei beni alimentari preparati o somministrati e che accordino la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo.

**18. 52.** Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Gagnarli.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)**

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



\*17EME004240\*